

**Comunicazione n. 116**

Ai docenti

Al DSGA

All’A.A. SANTANGELO VINCENZO

All' albo / Sito web

**OGGETTO: Esame di stato 2022/2023 presentazione della scheda per commissario esterno e per presidente di commissione.**

Con la Circolare n. 9260 del 16-03-2023 il MIM ha diramato le istruzioni in merito alla formazione delle commissioni. Pertanto si invitano le SS. LL. a prendere visione della suddetta circolare sul sito del MIM. Per conoscenza e norma delle SS.LL. si ricordano le norme che regolano la presentazione delle domande quali presidenti/commissari esterni.

**Obbligo di espletamento dell’incarico**

L'art. 1, co. 4, del d.m. n. 183 del 2019 prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientri tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti. Non è, pertanto, consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo impedimento.

Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

**Responsabilità**

Si richiama l’attenzione sulla personale responsabilità di coloro che dovessero rendere indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni.

**Elenco dei presidenti di commissioni**

Ai sensi dell'art. 16, co. 5, del d.lgs. n. 62 del 2017, e dell'art. 3 del d.m. n. 183 del 2019, presso l'Ufficio scolastico regionale è istituito l'elenco dei presidenti di commissione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Sono tenuti a presentare istanza di inserimento nell' elenco regionale (della regione di servizio) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

Possono presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale (della regione di servizio o, con riferimento al personale collocato a riposo, della regione di residenza) :

a) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;

b) i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dell' istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

c) i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;

d) i dirigenti scolastici di istituti statali d'istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni;

e) i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Hanno facoltà di presentare istanza di inserimento nell'elenco dei presidenti di commissione, purché rientrino in una delle categorie elencate precedentemente:

I)i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale;

2) i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;

3) i docenti di sostegno, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado;

4)i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della I. n. 104 del 1992 e s.m.i.;

5)i docenti di religione, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.

Le istanze di inclusione nell'elenco regionale dei presidenti di commissione sono trasmesse dagli aspiranti tramite l'allegato modello ES-E, attraverso l'apposita funzione disponibile sul portale POLIS, entro il **05.04.2023.**

Il sistema trasmette agli interessati notifica dell'avvenuta presentazione dell'istanza all'indirizzo di posta elettronica registrato su POLIS e, in allegato a essa, la copia del modello salvato dal sistema. Immediatamente dopo, gli aspiranti alla nomina in qualità di presidente possono provvedere alla compilazione della relativa istanza di nomina (modello ES-l).

**Personale che ha l’obbligo di presentare la scheda di partecipazione come commissario esterno (Modello ES-1)**

Le istanze di nomina in qualità di componenti le commissioni di esame sono presentate attraverso il modello ES-l. Si precisa che la presentazione dell'istanza di inclusione nell'elenco dei presidenti(modello ES-E), se non integrata dall'istanza di nomina in qualità di presidente attraverso la presentazione del modello ES-I debitamente trasmesso al sistema, non permette la partecipazione al procedimento di nomina.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lettere a), b), c), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, sono tenuti alla **presentazione dell'istanza di nomina** in qualità di commissario esterno:

l. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza e i docenti assegnati sui posti del potenziamento dell'offerta formativa), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico: - che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell'ultimo anno dei corsi di studio; - che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;

2. i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico" o fino al termine delle attività didattiche (ivi compresi i docenti i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza), in servizio in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico: - che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell'ultimo anno dei corsi di studio; - che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 1 24 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.

**Personale che ha facoltà di presentare la scheda di partecipazione commissario esterno (Modello ES-1)**

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lettere d) ed e), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, hanno facoltà di presentare Istanza di nomina in qualità di commissario esterno:

I. i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l'anno in corso), in considerazione dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento di cui alla I. n. 124 del 1999;

2. i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all'insegnamento di cui alla I. n. 124 del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

Si precisa che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno attraverso il modello ES-l, purché rientrino in una delle categorie elencate nei paragrafi 3.c.c e 3.c.d.:

a) ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione all'esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno;

b) i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;

c) i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all'esame

di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l'anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all'esame di Stato;

d) i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della I. n.104 del 1992;

e)i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.

**Preclusioni alla nomina**

Ai sensi dell'art. 13 del d.m. n. 183 del 2019, i presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti:

-nella scuola di servizio (anche con riferimento alle scuole di completamento dell'orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;

-nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, salvo quanto previsto dall'art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019;

-nelle scuole statali o paritarie ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o di commissario esterno;

- nelle scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti (anche paritarie, con riferimento ai docenti che abbiano insegnato, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari).

Ai sensi dell'art. 14 del d.m. n. 183 del 2019, sono condizioni personali ostative all'incarico di presidente e di commissario:

a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;

b) avere in corso procedimenti disciplinari;

c) essere incorsi, nell'ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;

d) essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in data posteriore a quella di inizio degli esami;

e) essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

f) essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 151 del 200l, e successive modifiche e integrazioni;

g) essere in aspettativa o distacco sindacale.

È altresì preclusa la possibilità di presentare istanza di nomina in qualità di presidente o commissario esterno a:

- docenti designati commissari interni in istituti statali o referenti del plico telematico;

- docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari;

- personale impegnato come sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell'esame di Stato, qualora quest'ultimo abbia presentato istanza di nomina in qualità di presidente di commissioni di esame di Stato;

- personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2019;

- personale che risulti trasferito per incompatibilità ambientale presso la scuola in cui prestava servizio.

**Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2023, assicurando la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte. Le sedi esprimibili sono i distretti scolastici, a esclusione del distretto scolastico nel quale è presente la scuola in cui si presta sevizio (salvo quanto previsto dall'art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019) e i comuni della provincia di servizio o residenza.**

Le domande di partecipazione presentate dagli aspiranti alla nomina nelle commissioni degli esami di Stato devono essere trasmesse esclusivamente online in ambiente POLIS entro il 5 APRILE 2023.

Si raccomanda un’attenta lettura delle istruzioni, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze, all’indicazione, nei casi previsti, del codice della materia, nonché all’indicazione dell’elenco completo delle sedi di servizio dell’anno scolastico in corso e degli ultimi 2 anni, anche al fine di evitare errori od omissioni e prevenire l’insorgere di situazioni di contenzioso.

Entro la data del 5 aprile i docenti che, pur essendo tenuti a farlo, non avranno presentato la scheda, dovranno consegnare allo scrivente una dichiarazione scritta contenente i motivi della mancata compilazione; detta dichiarazione sarà utilizzata per analoga informazione all’USR così come espressamente previsto dalla norma.

Responsabile del procedimento è l’Ass. Amm.vo Vicenzo Santangelo

Resta inteso che per i docenti obbligati che non avranno prodotto domanda entro tale termine si procederà d’ ufficio all’ inserimento dell’ istanza, fatte salve le conseguenti responsabilità disciplinari.

Si confida comunque in una piena collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Capua, 20/03/2023

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Ida Russo

(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa*

*agli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993*)